



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 10/38 DEL 16.03.2023

---

**Oggetto:** Istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti”. Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di attribuzione dell’indennizzo. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 11, comma 14.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'art. 11, comma 14, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, che prevede l'istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti”, dotato di una capacità finanziaria pari a euro 2.000.000 per l'anno 2023, finalizzato a garantire la corresponsione di un indennizzo agli enti gestori delle strutture destinate all'accoglienza di questo particolare target di utenza.

L'Assessore ricorda che il funzionamento delle predette strutture è disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con il D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), che all'art. 4 definisce le diverse tipologie di strutture sociali.

L'Assessore prosegue evidenziando che, nelle more dell'entrata a regime del Sistema informativo del welfare regionale (SIWE), il Servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali ha avviato dall'anno 2021 la rilevazione delle strutture sociali, con l'obiettivo di mapparne la presenza nel territorio regionale.

Tale rilevazione ha evidenziato la presenza di soggetti anziani non autosufficienti nelle seguenti strutture:

- comunità integrate per anziani, di cui all'art. 13 del D.P.Reg. n. 4/2008;
- comunità alloggio per anziani, di cui all'art 11, comma 7, del D.P.Reg. n. 4/2008 e paragrafo B. 3. dell'allegato alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, di norma destinate all'accoglienza di anziani autosufficienti, in ragione di eventi acuti occorsi in costanza di inserimento.

Alla luce di quanto sopra, l'Assessore propone:

- di concedere l'indennizzo alle strutture ospitanti anziani non autosufficienti di cui all'art. 13 del



D.P.Reg. n. 4/2008 e all'art. 11 del decreto, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, come specificato nell'allegato alla presente deliberazione;

- di approvare i criteri di accesso all'indennizzo e le modalità di attribuzione del medesimo, descritti nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali alla gestione del relativo procedimento.

Infine, l'Assessore richiama quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale n. 22/2022, evidenziando che l'attuazione delle presente misura sarà subordinata alla preventiva valutazione degli atti che possono configurare aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare i criteri di accesso e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 11, comma 14, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, e il relativo schema di istanza, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali per la gestione del relativo procedimento;
- di dare atto che l'attuazione delle presente misura sarà subordinata alla preventiva valutazione degli atti che possono configurare aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medda

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 10/38 del 16.3.2023**

**Linee di indirizzo recanti i criteri di accesso e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 11, comma 14, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22.**

### **1. Riferimenti normativi e programmatici**

La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 22 del 12.12.2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), ha autorizzato l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti", finalizzato a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle strutture, con una dotazione finanziaria di euro 2.000.000 per l'anno 2023.

Le presenti linee di indirizzo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, definiscono i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo ai beneficiari.

### **2. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo**

Possono presentare la domanda per la concessione dell'indennizzo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti" le strutture sociali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- autorizzazione al funzionamento, come comunità integrata di cui all'art. 13 del D.P.Reg. n. 4/2008 e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37) e delle Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 e sue eventuali modifiche e integrazioni;
- autorizzazione al funzionamento come comunità alloggio di cui all'art. 11 del D.P.Reg. n. 4/2008 (qualora di verificchino le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 11) e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37) e delle Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

### **3. Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda per la concessione dell'indennizzo, denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti", deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura al comune competente per territorio mediante le modalità dallo stesso definite, entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **4. Misura e attribuzione del contributo**

L'indennizzo è attribuito sulla base del numero di anziani non autosufficienti presenti in struttura per almeno 4 mesi nel corso dell'anno 2022, rilevato dal registro delle presenze delle persone ospitate ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. d) e delle Linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, parte generale, paragrafo 1.2, punto 1.

#### **5. Gestione della misura**

L'attuazione dell'intervento è affidata ai comuni, che predispongono e pubblicano l'avviso, curando di darne la più ampia pubblicità e diffusione, allegando un modello di richiesta dell'indennizzo, secondo lo schema allegato alle presenti linee di indirizzo.

I comuni, acquisite le domande di concessione dell'indennizzo ed effettuate le dovute verifiche, provvedono nei successivi trenta (30) giorni, all'invio alla Direzione generale delle Politiche Sociali, tramite il SIWE, di un'unica richiesta, comprensiva del numero di anziani non autosufficienti differenziato per struttura presente nel territorio.

#### **6. Erogazione del contributo ai beneficiari**

I contributi vengono erogati alle strutture sociali aventi diritto dal comune competente per territorio che gestisce l'intervento, nei limiti delle risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse da parte della Regione.

#### **7. Trasferimento del finanziamento regionale**

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, sulla base delle richieste pervenute, ripartirà nell'esercizio finanziario 2023 le risorse ai comuni, sulla base dei dati comunicati dagli stessi, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, provvedendo all'impegno e alla liquidazione delle somme, entro i successivi novanta (90) giorni lavorativi.

#### **Allegati**

1. schema istanza d'indennizzo.

## Allegato - ISTANZA

Al Comune di \_\_\_\_\_

### ISTANZA INDENNIZZO

ai sensi della Delib.G.R. n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2023, recante ad oggetto: Istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti”. Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di attribuzione dell’indennizzo. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 11, comma 14.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, data di nascita \_\_\_\_\_, luogo di nascita \_\_\_\_\_, provincia \_\_\_\_\_, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente gestore della seguente struttura: denominazione \_\_\_\_\_, codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_, con la presente chiede l’erogazione dell’indennizzo di cui alla Delib.G.R. in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, in relazione ai criteri di accesso di cui all’allegato alla Delib.G.R. in oggetto,

### DICHIARA CHE

la predetta struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento secondo la normativa vigente e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37) e delle Linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, recante ad oggetto: “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”, e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Nel corso del 2022 sono stati ospitati in struttura n° \_\_\_\_\_ anziani\* non autosufficienti: \_\_\_\_\_, di cui

- n.° \_\_\_\_\_ anziani non autosufficienti per un periodo uguale o superiore a 4 mesi di presenza nelle strutture di cui all’art 13 del D.P.Reg. 4/2008.
- n.° \_\_\_\_\_ anziani non autosufficienti per un periodo uguale o superiore a 4 mesi di presenza nelle strutture di cui all’art 11 comma 7 del D.P.Reg. 4/2008

Il numero di anziani non autosufficienti risulta dal Registro degli ospiti di cui all’art. 27, comma 2, lett. d), e dalle Linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, parte generale, paragrafo 1.2, requisiti organizzativi, punto 1.

\*Per **anziani**, come previsto all’art. 11, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008, si intendono le persone ultrasessantacinquenni; mentre con riferimento al comma 7 dell’art. 11 e al paragrafo B.3. dell’allegato alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 citato, si ricorda che il numero di anziani non autosufficienti inseriti nel nucleo funzionalmente collegato alla C.A., come disciplinato dalla normativa vigente, non può essere superiore ad 1/3 degli ospiti..



